



TRIBUNALE DI ROVIGO
Sezione Penale

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
(art. 567 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del **TRIBUNALE DI ROVIGO**

Dott.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

residente in
domiciliato a
nr.

Via nato a
nr. - elettivamente
() - frazione Via

SENTENZA

in data

Libero assente

depositata in cancelleria

il

IMPUTATO

Il Cancelliere

Come da foglio allegato

CANCELLIERE B3

Capo d'imputazione così modificato all'udienza del 04.11.2009

Data d'irrevocabilità

Con l'intervento del Pubblico Ministero:

Difensore di fiducia: Avv.
presente

del Foro di

Trasmesso estratto
esecutivo In data

Parte Civile costituita:
del Foro di Rovigo - presente

con l'Avv. Gianluca Ballo

Si attesta l'avvenuta corrispondenza
di marche per € 2,56 per il
ritiro di n. 1 copia e n. 1
AVV. G. BALLO x P.C.
CANCELLIERE - UFFICIO DIFESA

12-03-2010
IL FUNZIONARIO

Sent. N.

N. Reg. Gen.

N. R.G.N.R.

N. Reg. Es.

Art. n.
del Campione Penale

Il

Fatta scheda

Il Cancelliere

Conclusioni delle parti:

- Il Pubblico Ministero: Applicate le generiche, ritenuto più grave il reato di falso chiede la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione aumentata per la continuazione a mesi 9 di reclusione con il reato di truffa. Benefici se concedibili.
- Il difensore della Parte Civile: si riporta alle conclusioni scritte che deposita.
- Il difensore dell'imputato: chiede per il capo A) l'assoluzione ex art. 530/2° comma c.p.p. -
Per il capo B) chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

IMPUTATO

- A) delitto p. e p. dall'art. 640 del c.p. perché, mediante artifici e raggiri consistiti nel presentare a _____ in qualità di agente di _____ della _____ un bollettino di conto corrente postale attestante il versamento a favore della _____ della somma di euro 350,00 rivelatosi poi non corrispondente ad un versamento effettuato, induceva in errore la citata _____ che riteneva di aver ricevuto il corrispettivo per l'assicurazione a favore del veicolo _____ targato _____ di proprietà del _____, con validità 31.12.2003/30.6.2004 e consegnava al _____ il certificato-contrassegno assicurativo n. _____ della _____, così procurandosi ingiusto profitto con pari danno per la p.o.
- B) delitto p. e p. dagli artt. 62 nr. 2, 482 e 476 c.p. perché al fine di commettere il delitto sub A) contraffaceva la ricevuta di versamento a favore di _____ della somma di Euro 350,00 sul c/c Postale n. _____
In luogo sconosciuto e in epoca antecedente e prossima al 23.01.2004 -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione a giudizio ritualmente notificato, _____ era tratto innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati di cui in rubrica e, non comparso al dibattimento, era giudicato in contumacia. All'udienza del 4 novembre 2009, il p.m. modificava il capo d'imputazione nei termini di cui al relativo verbale (482-476).

L'esperita ampia istruttoria ha accertato la penale responsabilità del predetto per i reati ascrittigli. Dalla testimonianza resa nel contraddittorio delle parti da _____ è

emerso che il 23 gennaio 2004, l'imputato si recò presso l'agenzia assicurativa

Assicurazioni di _____ da lei gestita, chiedendole di consegnargli il nuovo contrassegno poiché la polizza in precedenza stipulata con il suddetto Istituto era scaduta il 30 dicembre

2003. Nell'occasione, _____, il quale era cliente della _____ da tempo,

giustificò la richiesta asserendo che doveva partire senza ritardo. L'agente assicurativo rispose che avrebbe rilasciato il contrassegno previa esibizione della prova del versamento del premio. Il pomeriggio dello stesso giorno, l'imputato tornò nell'agenzia e presentò alla

_____ un bollettino di pagamento di c.c. postale che attestava il versamento del premio assicurativo di € 350,00, cosicché la querelante, dopo avere fotocopiato il documento,

consegnò il contrassegno, trattenendo il relativo talloncino (si vedano copia del bollettino e talloncino prodotti dal p.m. ed acquisiti agli atti). Contestualmente la predetta annotò

l'operazione sul foglio di cassa. Peraltro, dopo diversi giorni, constatando che il bollettino originale non le veniva recapitato, la _____ si recò presso l'Ufficio postale di

richiedendo accertamenti in proposito, i quali dimostrarono che nella data indicata nel documento non era stato effettuato alcun versamento di denaro (si veda richiesta presentata

dalla _____ e relativa risposta della Direzione Rete Regionale Veneto Poste Italiane acquisiti agli atti su accordo delle parti). Né tale versamento venne mai effettuato in

seguito dal _____ il quale, contattato telefonicamente dalla querelante, sostenne sempre di avervi già adempiuto. Per tale ragione la _____ tenuta a versare alla compagnia il

totale annotato sul foglio cassa, al netto delle provvigioni, fu costretta a coprire personalmente la cifra non corrisposta dall'imputato ma da lei registrata come versata. La

penale responsabilità dell'imputato emerge chiaramente dalla deposizione della persona offesa. A riguardo è opportuno ricordare che per un consolidato orientamento

giurisprudenziale, le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte offesa hanno piena efficacia probatoria qualora ne sia accertata l'intrinseca coerenza logica, anche se costituiscono

l'unica fonte di prova e manchino elementi esterni di riscontro, giacché non trova applicazione il comma 3° dell'articolo 192 c.p.p., relativo solo alle dichiarazioni

provenienti da terzi coimputati, che abbiano già acquisito detta qualità (Cass. Pen., Sez. III, 25.6-6.8.1999 n. 9969 nonché 16.11-29.12-1998, n. 13696). Nella fattispecie in esame, ha fornito una testimonianza che dà piena prova dei fatti contestati in quanto la stessa è apparsa del tutto logica, intrinsecamente coerente e priva di contraddizioni. La teste non ha dato segni di sentimenti di rivalsa o di animosità nei confronti dell'imputato il quale, del resto, è rimasto contumace, rinunciando a fornire la propria versione dei fatti. Inoltre, le dichiarazioni della predetta sono state corroborate dalla documentazione prodotta agli atti dal p.m. e dalla parte civile (oltre a quelli più sopra menzionati, anche la lista dei movimenti sul c.c. della _____ ove non risulta accreditato alcun bollettino di cc, il foglio cassa nel quale è stato annotato l'incasso del premio ed il bonifico effettuato dalla _____ a favore della (_____), i quali hanno dato cartolare contezza della consegna del bollettino postale da parte del _____, dell'annotazione del versamento sul foglio cassa dell'agenzia, della consegna del certificato assicurativo nonché dell'assenza di versamenti bancari sul conto della _____ da parte dell'imputato nella data indicata sul menzionato bollettino. I fatti così come sopra esposti corrispondono pienamente alla fattispecie criminosa prevista dall'art. 640 c.p.. Infatti, è stato dimostrato che l'imputato curò la contraffazione di un falso bollettino di pagamento postale, falsamente attestante il pagamento del premio assicurativo sul conto corrente intestato alla persona offesa. Pertanto, nella fattispecie è pienamente ravvisabile l'elemento oggettivo del reato di truffa in quanto con l'espedito sopra indicato, il _____ trasse in inganno la querelante inducendola alla consegna del nuovo contrassegno assicurativo, registrando il versamento del premio mentre questo era stato solo apparentemente corrisposto. Nessun dubbio esiste in ordine al danno patrimoniale subito dalla _____ la quale fu costretta a ripianare di tasca propria il debito non pagato dal _____ ma già annotato sul foglio cassa. Nè esistono incertezze circa la realizzazione di un ingiusto profitto dell'imputato che usufruì dell'assicurazione senza pagare il prezzo dovuto. Sussiste infine anche l'elemento soggettivo del reato costituito dal dolo generico, che trova il suo più evidente riscontro nella consegna di un bollettino falso con la piena consapevolezza della sua giuridica inesistenza e quindi, al solo scopo di ottenere l'immediata consegna del contrassegno oggetto della truffa. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per il reato contestato sub B) dell'imputazione. Invero, gli elementi sopra enunciati dimostrano che il _____ ha contraffatto od, almeno, ha concorso in modo determinante a contraffare il bollettino di pagamento, realizzando in tal modo la condotta prevista e punita dal combinato disposto degli artt. 476 e 482 c.p.. Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui il bollettino di versamento in conto corrente postale della cassa di

circolazione non ha natura certificativa in quanto non deriva da un preesistente atto pubblico, ma costituisce esso stesso atto pubblico perché formato dal pubblico ufficiale in modo originario ed autonomo, nell'ambito della propria competenza funzionale e nell'esercizio delle proprie funzioni (cfr. per caso analogo, *Cass. pen., sez. II*, 09 gennaio 1989) Né nel caso in esame si può configurare l'ipotesi del falso grossolano perché il documento era di certo idoneo a trarre in inganno soggetti anche esperti come la querelante. Nella fattispecie ricorre altresì l'elemento soggettivo del reato contestato, considerato che dall'istruttoria compiuta è emersa la piena consapevolezza da parte dell'imputato della falsità del documento, utilizzato al fine di raggirare la , convincendola fraudolentemente circa l'avvenuto versamento del premio assicurativo.

L'imputato non merita attenuanti, non essendo a ciò sufficiente la mera incensuratezza e non ricorrendo altri parametri con cui giustificarle. I reati accertati si devono ritenere avvinti dal vincolo della continuazione considerando l'unico contesto motivazionale che li ha dettati nonché la contiguità spazio temporale che li ha contraddistinti.

Circa il trattamento sanzionatorio, pena equa, tenuto conto analiticamente e comparativamente di tutti parametri fissati dall'art. 133 c.p., ed, in particolare dell'incensuratezza dell'imputato è quella di mesi nove di reclusione (pena base per il più grave reato sub B, mesi otto di reclusione, aumentata per la continuazione). Alla condanna segue l'obbligo del pagamento delle spese processuali. La pena deve essere dichiarata interamente estinta per effetto dell'indulto concesso con l. 31 luglio 2006, n. 241.

L'affermazione della penale responsabilità obbliga poi l'imputato, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio non essendo allo stato ed in questa sede possibile quantificare gli stessi. L'imputato dovrà inoltre provvedere alla rifusione delle spese di costituzione e difesa a favore della parte civile, che, avuto riguardo alla natura, alla durata ed alla complessità del procedimento ed al corrispondente impegno professionale, si reputa di liquidare in € 2821,86 come da nota spese presentata dall'avv. Ballo.

Le questioni di diritto trattate consigliano un termine di trenta giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

colpevole dei reati ascrittigli e, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi nove di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 538 c.p.p.,

condanna

l'imputato al risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile per la cui liquidazione rimette innanzi al competente giudice civile;

condanna

l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile che liquida in € 2821,86 come da nota spese dell'Avv. Ballo.

Vista la l. n. 241 del 2006 dichiara estinta la pena principale per effetto dell'indulto.

Visto l'art. 544 c.p.p.,

fissa

in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Rovigo.

Mag. giudice
M. Ballo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Rovigo, il _____
CANCELLERIA B3



11